



TRIBUNALE DI BOLOGNA SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCURSUALI

Oggi 27 Marzo 2024 ad ore 10.30 avanti al Giudice Delegato **Dott. Maurizio Atzori**, nella procedura di Liquidazione Controllata nei confronti di

[REDACTED]

E' comparso il Liquidatore Dott. Ferri Andrea;

E' comparso per il creditore [REDACTED] Banca l'Avv. [REDACTED]

E' comparso per il creditore [REDACTED] personalmente [REDACTED]

E' comparso per il creditore [REDACTED]

Il Liquidatore insiste per l'accoglimento del progetto di stato passivo come depositato in data 20.10.2023 e, in particolare, per l'esclusione di [REDACTED] Banca dal privilegio ipotecario per l'inopponibilità del D.I. alla presente procedura di Liquidazione e la conseguente ipoteca iscritta in base al predetto titolo, per le argomentazioni esposte nella propria istanza di remissione ex art. 273 comma 5 CCII;

[REDACTED] insiste per l'ammissione di [REDACTED] per la somma di € 2.535.155,83, oltre interessi come determinati da domanda, in via privilegiata ipotecaria riportandosi alle proprie osservazioni, ovvero che il Decreto Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e non munito di esecutorietà ex. Art 647 c.p.c. sarebbe opponibile alla massa dei creditori nella procedura della Liquidazione Controllata anche in ragione della diversità di tale procedura con quella di Liquidazione Giudiziale. L'Avv. [REDACTED] rappresenta, inoltre, che il diritto del creditore di iscrivere ipoteca giudiziale sui beni del debitore deve essere riconosciuto indipendentemente dall'esito dell'accertamento in sede monitoria, trattandosi il Decreto Ingiuntivo di atto fidefacente il diritto del creditore a iscrivere ipoteca giudiziale, trattandosi di un diritto reale di garanzia e in quanto tale accede al credito seguendone le vicende.

Il Giudice Delegato ritenute condivisibili le osservazioni espresse dal Liquidatore in ordine al fatto che il Decreto Ingiuntivo, acquista efficacia di giudicato formale e sostanziale solo nel momento in cui il giudice, dopo averne controllato la notificazione, lo dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c., sicché il decreto ingiuntivo non munito, prima della dichiarazione di apertura della liquidazione, di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. non può considerarsi passato in cosa giudicata formale e sostanziale e non è opponibile alla procedura e, di conseguenza, anche l'ipoteca giudiziale iscritta sulla scorta del medesimo titolo e ad esso indissolubilmente legata. A ciò si aggiunga, peraltro, quanto disposto dall'art. 270 comma 6 n. 2 lett.b) del CCII, in forza del quale, fino al momento in cui il provvedimento di omologazione non diventa definitivo, non possono sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquisite diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titoli o causa anteriore. Ne deriva, che il Liquidatore non avrebbe avuto alcun titolo per riconoscere il privilegio richiesto.

In riferimento alle modalità accertative del credito, questo Giudice Delegato aderisce all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale il richiamo operato dall'art. 270 comma 5 del CCII all'art. 151 CCII, è sintomatico della volontà del legislatore di sottoporre la procedura di accertamento del credito nell'ambito della procedura di liquidazione controllata, secondo il quale *“Ogni credito anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell'art. 111, primo comma n.1) mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III del presente titolo, salvo diverse disposizioni di legge”*.

Il Giudice Delegato, pertanto, **approva** sul punto il progetto di stato passivo come redatto dal Liquidatore;

L' precisa che il Liquidatore suggeriva la suddivisione del credito ammettendo l'ammissione della parte documentale.

Il Liquidatore precisa che in ordine alla domanda di che per la somma di € 455.215,00 la domanda può essere accolta in quanto si fonda su un valido supporto documentale, mentre, per il restante importo insiste per l'esclusione trattandosi di un credito relativo a pretesi danni cagionati dalla ricorrente alla S.p.a e, dunque non certo, liquido ed esigibile.

Il Giudice Delegato ammette la somma di € 455.215,00, come precisato dal Liquidatore, mentre nel resto, rilevato che non sussiste adeguata prova né dell'*an* né del *quantum* della pretesa azionata, **approva** sul punto il progetto di stato passivo come redatto dal Liquidatore;

L'Avv. A insiste per l'ammissione al passivo come richiesto per l'importo di € 2.217.638,50 in via chirografaria.

Il Liquidatore insiste per l'esclusione trattandosi di un credito relativo a pretesi danni cagionati dalla ricorrente alla S.p.a e, dunque non certo, liquido ed esigibile.

Il Giudice Delegato ritenuto che non sussiste adeguata prova né dell'*an* né del *quantum* della pretesa azionata, **approva** sul punto il progetto di stato passivo come redatto dal Liquidatore;

Alla luce di tali considerazioni, approva definitivamente lo stato passivo ne dichiara l'esecutività con la precisazione che in ordine alla proposizione di deve ritenersi ammesso il credito per l'importo di € 455.215,00 in via chirografaria come proposto dal Liquidatore.

Bologna, 27 marzo 2024

Il Giudice Delegato Dott.
Maurizio Atzori